x legislatura — undicesima commissione — seduta del 15 febbraio 1990

COMMISSIONE XI LAVORO PUBBLICO E PRIVATO

61.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 15 FEBBRAIO 1990

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE VINCENZO MANCINI

INDICE

Proposta di legge (Rinvio del seguito della discussione):	
Scovacricchi e Romita; Mancini Vincenzo ed altri; Cristofori ed altri; Migliasso ed altri; Cavicchioli ed altri: Norme per la ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini previdenziali per liberi professionisti (Approvata, in un testo unificato, dalla XI Commissione permanente della Camera e modificata dalla XI Commissione permanente del Senato) (339-458-478-1716-1748-B)	. 3
Mancini Vincenzo, Presidente	3
Proposta di legge (Seguito della discussione e rinvio con nomina di un Comitato ristretto):	
Caveri ed altri: Disposizioni urgenti a favore delle imprese di trasporto a fune (3564)	3
Mancini Vincenzo, Presidente	3, 5
Azzolini Luciano, Relatore	5
Samà Francesco	5
Sanjenza Orazio	5



La seduta comincia alle 9,10.

Orazio SAPIENZA, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente. (È approvato).

Seguito della discussione della proposta di legge: Scovacricchi e Romita; Mancini Vincenzo ed altri; Cristofori ed altri; Migliasso ed altri; Cavicchioli ed altri: Norme per la ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini previdenziali per i liberi professionisti (Approvata, in un testo unificato, dalla XI Commissione permanente della Camera e modificata dalla XI Commissione permanente del Senato) (339-458-478-1716-1748-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Scovacricchi e Romita; Mancini Vincenzo ed altri; Cristofori ed altri; Migliasso ed altri; Cavicchioli ed altri: « Norme per la ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini previdenziali per i liberi professionisti », già approvata, in un testo unificato, dalla XI Commissione permanente della Camera nella seduta del 13 luglio 1988 e modificata dalla XI Commissione permanente del Senato nella seduta del 14 dicembre 1989.

Non essendo ancora pervenuto il parere della V Commissione bilancio sono costretto a rinviare il seguito della discussione ad altra seduta. Poiché la Commissione bilancio si è già pronunciata sul provvedimento nel corso dell'esame in prima lettura, auspico una rapida espressione del parere, che dovrebbe risultare più agevole.

Essendo state avanzate sollecitazioni per l'approvazione del provvedimento ed essendosi già pronunciati i gruppi parlamentari, mi auguro che questo rinvio alla prossima settimana sia l'ultimo.

Seguito della discussione della proposta di legge Caveri ed altri: Disposizioni urgenti a favore delle imprese di trasporto a fune (3564).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge Caveri ed altri: « Disposizioni urgenti a favore delle imprese di trasporto a fune ».

Ricordo che nella seduta del 1º febbraio 1990 avevo svolto la relazione in sostituzione dell'onorevole Azzolini.

Comunico che le Commissioni di merito non hanno ancora espresso i pareri.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Avverto che sono stati preannunciati i seguenti emendamenti:

All'articolo 1, comma 1, sostituire le parole da: colpite fino a: nevose con le seguenti: interessati dagli eccezionali fenomeni climatico-meteorologici di carenza delle precipitazioni nevose.

1. 1.

Il relatore.

All'articolo 1, comma 3, sostituire le parole: fino al 31 luglio 1989 con le seguenti: fino al 30 novembre 1990.

1. 2.

Il relatore.

x legislatura — undicesima commissione — seduta del 15 febbraio 1990

All'articolo 1, comma 1, sostituire le parole: 1º dicembre 1989 con le seguenti: 1º gennaio 1991.

1. 3.

Il relatore.

All'articolo 2, sopprimere il comma 2. 2. 1.

Il relatore.

All'articolo 2, sopprimere il comma 2. 2. 6.

Governo.

All'articolo 2, sostituire il comma 4 con il seguente:

Il trattamento di integrazione salariale è corrisposto per l'intero periodo di sospensione o contrazione dell'attività lavorativa per la durata massima di 5 mesi per ciascuna delle stagioni 1988/89 e 1989/90 decorrenti dal 1º dicembre. 2. 2.

Ferrari Bruno, Bianchi.

All'articolo 2, comma 4. sostituire: 1989 con: 1990.

2. 3.

Il relatore.

All'articolo 2, comma 5, dopo le parole: datore di lavoro aggiungere le seguenti: corredata dalla certificazione dell'autorità comunale competente relativa all'avvenuta sospensione o contrazione dell'attività.

2. 4.

Il relatore.

All'articolo 2, dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

7-bis. All'onere derivante dalla presente legge, valutato in lire tre miliardi, si fa fronte mediante riduzione di pari comma 1 si applica un tasso annuo di

importo al capitolo 6856 alla voce: « Reintegro Fondo per la protezione civile ». Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

2. 5.

Il relatore.

Sostituire l'articolo 3 con il seguente:

1. Ove ricorrano successivamente analoghi fenomeni climatico-meteorologici di carenza di innevamento, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro del turismo e dello spettacolo, sono determinati modalità, procedure e termini per la concessione dei benefici previsti negli articoli 1 e 2 della presente legge.

3. 1.

Il relatore.

'All'articolo 3 sostituire le parole: tre miliardi con le seguenti: sei miliardi. 3. 2.

Ferrari Bruno, Bianchi.

Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:

ART. 3-bis.

- 1. Al fine di sostenere la ripresa delle attività del turismo invernale sono concessi contributi in conto interessi per mutui di durata ventennale per la realizzazione, ristrutturazione, riqualificazione ed ammodernamento degli impianti di trasporto con fune nonché delle strutture accessorie e degli impianti di supporto, anche relativi alle piste da sci.
- 2. I soggetti beneficiari sono le imprese individuali, le società, le cooperative e le società consortili, concessionarie di impianti di trasporto con fune in servizio pubblico, aventi finalità turistiche in zone montane.
- 3. Ai finanziamenti concessi per la realizzazione dei programmi di cui al

X LEGISLATURA — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 FEBBRAIO 1990

interesse pari al 40 per cento del tasso di riferimento determinato con decreto del Ministro del tesoro per operazioni di credito nel settore turistico in vigore al 1º gennaio dell'anno precedente quello della stipula dei relativi mutui.

- 4. Con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo, sentita la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome e l'associazione nazionale degli esercenti funiviari, sono individuati, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le priorità, i parametri, le modalità, le procedure e i termini per la dei benefici previsti dal concesione comma 1 nonché l'ammontare della quota a disposizione per ogni regione e provincia autonoma.
- 5. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, quantificato in lire 20 miliardi per il 1990 e in lire 40 miliardi, per ciascuno degli anni 1991 e 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, all'uopo utilizzando l'accantonamento « Rifinanziamento della legge n. 217 del 1983, recante disciplina quadro del turismo ». Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

3. 01.

Relatore.

LUCIANO AZZOLINI, Relatore. Propongo di costituire un Comitato ristretto che potrebbe riunirsi già nel corso della prossima settimana. Ciò consentirà di arrivare rapidamente all'approvazione del provvedimento. Credo che, qualora venisse accolto il mio invito, sarebbe possibile dare

una risposta concreta a quei problemiche la proposta di legge in discussione intende risolvere.

Francesco SAMÀ. Il gruppo comunista aderisce alla proposta del relatore.

Orazio SAPIENZA. Anche il gruppo democratico cristiano concorda con la proposta del relatore.

PRESIDENTE. Il relatore ha proposto la costituzione di un Comitato ristretto.

Pongo in votazione tale proposta. (È approvata).

Mi riservo di nominare i componenti il Comitato ristretto sulla base delle designazioni dei gruppi.

Riterrei opportuno che il Comitato ristretto venisse convocato con sollecitudine in modo che si possa, nel corso della prossima settimana, condurre un'ulteriore fase di esame in Commissione al fine di licenziare il testo.

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 9,15.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO STENOGRAFIA DELLE COMMISSIONI ED ORGANI COLLEGIALI

DOTT. LUCIANA PELLEGRINI CAVE BONDI

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. PAOLO DE STEFANO

Licenziato per la composizione e la stampa dal Servizio Stenografia delle Commissioni ed Organi Collegiali il 27 febbraio 1990.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO